



CSA Regioni Autonomie Locali

SEGRETERIA PROVINCIALE di NAPOLI

Via M. Cervantes, 55/5 - 80133 Napoli

Tel. 08119321520 Fax 08119321521

coordinamentoprovincialenapoli@csaral.it - csaral.napoli@pec.it

Registrato al Prot. 5700549/2023

Napoli, 04.04.2023

AI LAVORATORI del Comune di Napoli

Sottoscrizione nuovi contratti di Lavoro – categoria economica - tabellare

www.csanapoli.it

Abbiamo ricevuto in queste settimane molte richieste di chiarimenti in merito alla sottoscrizione dei **nuovi contratti individuali di lavoro a seguito di Progressione Verticale o di superamento di uno dei concorsi in atto**. In particolare, le domande si sono incentrate sulle questioni inerenti il TFR e il preavviso.

Per quanto attiene le Progressioni Verticali semplicemente sino al giorno prima si era collocati in una categoria contrattuale, dal giorno successivo (quello della firma del Contratto Individuale di Lavoro) si viene collocati in quella superiore. Vi è continuità automatica in tutto.

Per i dipendenti che dovessero risultare vincitori di uno dei concorsi esterni banditi dallo stesso Ente per il quale già lavorano (nel caso è naturalmente il Comune di Napoli), non è richiesto alcun preavviso e non interviene alcuna interruzione del TFR. Pertanto, anche in questo caso siamo di fronte ad una continuità lavorativa, unica differenza è possibile attivare l'opzione di riserva del posto per tutto il periodo di prova. In pratica, ove il nuovo profilo non dovesse essere professionalmente appagante, entro il periodo di prova si potrà tornare al vecchio profilo (e vecchia categoria contrattuale). Naturalmente, per coloro che dovessero risultare vincitori di concorsi presso altri Enti, bisogna licenziarsi con preavviso. Dal preavviso si può essere esonerati a seguito di specifica richiesta (può essere accolta, non vi è obbligo), permane il diritto all'opzione.

In merito a coloro che risultano vincitori di Progressione Verticale e sono inquadrati nella categoria inferiore in posizione di apicalità (es. C6), nell'inquadramento in D1 mantengono la differenza stipendiale quale indennità ad personam riassorbibile. In pratica non subiscono danno in termini di tabellare. Per coloro che cambieranno anche il profilo, mantengono inalterata l'anzianità di servizio nell'Ente. Per i titolari di previdenza complementare che cambieranno profilo, non vi saranno più versamenti da parte dell'Ente e potrà esserci, invece, un versamento volontario a intero carico del dipendente. Comunque si decida, il controvalore versato dall'Ente potrà essere riscosso solo all'atto del pensionamento (anzianità o vecchiaia).

Contiamo di aver risposto in maniera compiuta alle tante incertezze che sono state evidenziate, restando disponibili ad ogni altro ulteriore chiarimento.

La Segreteria

Struttura Aziendale – **Comune di Napoli**

Il documento originale con la firma autografa è custodito agli atti d'ufficio Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.02.93 n. 39, la firma del Responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del medesimo